



Decreto Dirigenziale n. 217 del 09/12/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO
"IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA INERTI LAPIDEI DI RICICLO E PER LA
PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO" DA REALIZZARSI IN VIA CASALANARIO N.
93 NEL COMUNE DI ANGRI (SA) - PROPOSTO DALLA DITTA D'ANTUONO SRL - CUP
4603

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R.C. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011 è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n.488 del 31/10/2013 e s.m.i. le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 543490 del 11.07.2011 contrassegnata con CUP 4603, la Ditta D'Antuono srl, con sede in Angri (SA) in Via Casalanario 93, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "impianto di frantumazione e vagliatura inerti lapidei di riciclo e per la produzione di manufatti in cemento" da realizzarsi in Via Casalanario n. 93 nel Comune di Angri (SA);
- b. che su specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. n. 891426 del 23.11.2011, la ditta proponente ha presentato integrazioni acquisite al prot. reg. n. 99096 del 8.02.2012;
- c. che su specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. n. 64127 del 28.01.2013, la ditta proponente ha presentato integrazioni acquisite al prot. reg. n. 278026 del 18.04.2013;

d. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da ing. Carelli, ing. De Pascale, dott.ssa Petillo, dott. Prisco, appartenenti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

e. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 16.06.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per i seguenti motivi:

- **relativamente al rischio idrogeologico di cui al Piano Stralcio del Bacino del Sarno per l'assetto idrogeologico P.S.A.I.**, non è adeguatamente contestualizzato, con particolare riferimento all'ampliamento dell'opificio industriale, quale impianto di recupero rifiuti, secondo gli articoli delle Norme di Attuazione riguardanti gli interventi consentiti, puntualmente e complessivamente, dalla carta del rischio frana, dalla carta del rischio idraulico e dalla carta fluviale.
- **non è stata considerata la inclusione o la esclusione in siti potenzialmente inquinati**, rilevando che un sito in Ditta Eredi D'Antuono ricade in Tabella 4.5 - Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nel SIN "Bacino Idrografico del fiume Sarno"(CSPC SIN) del Piano Regionale di Bonifica di cui alla Delibera di Giunta Regionale 129 del 2013.
- **non è definito univocamente se l'impianto in argomento sia un impianto unico o se trattasi di un impianto a cui si affianca, a valle del trattamento dei rifiuti, (anche se con tre diversi flussi di trattamento) un impianto di produzione di manufatti.**

Infatti un impianto di recupero rifiuti deve trattare i rifiuti secondo le operazioni R di cui al D.lgs. 152/06 smi, al fine di originare dal rifiuto delle sostanze e/o "Materie prime seconde" da poter utilizzare in sostituzione delle materie prime per la realizzazione di prodotti.

Nel caso in argomento non è riscontrabile se i tre cicli produttivi delle tre macrotipologie di rifiuto trattate originino sostanze che possono essere identificate come rifiuto cessato e/o materie prime seconde o ancora se i citati manufatti per l'edilizia, qualora trattasi di impianto unico, siano essi stessi rifiuto cessato.

In entrambi i casi trova applicazione l'art.184 – ter del D.lgs. 152/06 smi, il quale statuisce che i rifiuti cessano di essere tali:

- quando sono sottoposti a recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,
- quando soddisfino dei "criteri specifici" da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
 - esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Atteso che i criteri specifici non sono stati ancora adottati, nelle more dell'adozione continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998 smi, ai sensi dello stesso art. 184 – ter, comma 3.

Nel merito si rileva che dalla relazione integrativa 2013, e relative tabelle allegate, non è definito:

- se le materie derivanti dai tre flussi a monte del "Miscelatore" o i manufatti a valle dello stesso "Miscelatore", diano origine a sostanze o ad oggetti di cui al comma 1, art.184 – ter del D.lgs. 152/06 smi, con particolare riferimento al punto c) e cioè la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- se il recupero dei rifiuti avviene nel rispetto delle disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998 con particolare riferimento allegato 1 sub allegato 1 relativamente:
 - alla tipologia di rifiuti
 - alla provenienza dei rifiuti;
 - alle caratteristiche del rifiuto;
 - alle attività di recupero;

- alle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti dalle operazioni.
- **non è definita univocamente la quantità massima stoccabile annua di rifiuti** in quanto si rileva che mentre la quantità massima stoccabile annua è indicata in 198.722 t/anno ed in 830.390 mc/anno dalla relazione integrativa 2013 e dalle tabelle 4 e 5, dalle tabelle relative alle sei tipologie dei manufatti (da ottenere per il ciclo/cicli produttivi e riportanti le tipologie di rifiuti, le quantità di rifiuti da avviare al recupero nonché le quantità di rifiuti massime stoccabile), la somma delle quantità massima stoccabile annuale risulta pari a 654.851,00 t/anno ed a 1.791.215 mc/anno.
- **non è definita univocamente la quantità di rifiuti da avviare al recupero** in quanto si rileva che mentre la quantità da avviare al recupero è indicata in 36.740,00 t/anno ed in 167,04 t/giorno dalla relazione integrativa 2013 e dalle tabelle 4 e 5, dalle tabelle relative alle sei tipologie dei manufatti (da ottenere per il ciclo/cicli produttivi e riportanti le tipologie di rifiuti, le quantità di rifiuti da avviare al recupero nonché le quantità di rifiuti massime stoccabile), la somma delle Quantità da avviare a recupero è pari a 102.456,40 t/anno ed a 523,02 t/giorno.
- **non è definibile la possibilità di trattamento da parte dell'impianto o degli impianti delle 167 t/giorno di rifiuti (o delle 523,02 t/giorno secondo le tabelle dei 6 manufatti)** atteso che non sono allegate le schede indicanti le relative potenzialità di trattamento delle diverse macchine impiegate nel ciclo produttivo e/o cicli produttivi;
- **non sono definiti univocamente i settori di gestione dei rifiuti in quanto non perimetrati, mediante idonea campitura, e non quantizzate le relative superfici** rilevando che la tav. 1:
 - non riporta la delimitazione delle superfici dei settori ma un' indicazione di massima di tali superfici mediante le diciture: "pesa, settore di conferimento, settore Messa in Riserva (in due aree distinte) settore per il deposito temporaneo rifiuti prodotti della lavorazione, settore lavorazione, settore stoccaggio Materie Prime seconde recuperate dal processo, Blocchiera e Settore asciugatura prodotti finiti";
 - riporta, all'intorno del Settore di Lavorazione, altre aree non univocamente inquadrabili in relazione alla gestione dei rifiuti e non quantizzate in termini di superfici e di volumi, indicate in legenda come: Silo Mat. Diametro 20 – 30, Box stoccaggio inerti, Box stoccaggio inerti ed impurità, vasche stoccaggio a- b- c- d – e, Box stoccaggio sabbia lavata, Vasca di sedimentazione, Silo decantatore, Box accumulo limo, Silo materiali Plastici, Vasca Alimen. Materiali palabili, vasc. interrata per rifiuti liquidi con pompa tritratrice;
- **non sono state fornite informazioni relative al traffico veicolare indotto dalla presenza dell'impianto a seguito dell'incremento dei rifiuti da trattare e dei "manufatti in uscita" ma bensì solo sul numero di automezzi relativi all'impianto oggi autorizzato.**

Ulteriormente non è possibile fare alcuna considerazione sul numero di autoveicoli trasporto merci in relazione alla quantità giornaliera dei rifiuti recuperabile sia essa pari a 167 t/giorno come dichiarata o sia essa pari a 523,02 t/giorno secondo le tabelle dei 6 manufatti ed alla quantità di Rifiuti da sottoporre alla Messa in Riserva sia essa pari a 198.722 tonnellate/ annue come dichiarato o pari alle 654.851,00 tonnellate /annue secondo le tabelle dei 6 manufatti, in quanto non vengono riferite le capacità di carico sia degli autotreni che dei furgoncini Daily da utilizzare;

- **non sono chiare le informazioni relative alla viabilità esistente con indicazione dei percorsi che collegano la sede dell'attività ai principali nodi stradali ed autostradali in quanto:**
 - (da Google Maps) la indicata Strada Provinciale 122 parrebbe coincidere con le viabilità via dei Goti – via Brig. D'Anna, in contraddizione con quanto riportato nella integrazione 2013 da cui si evince: *"Tali strade non sono interessate in alcun modo dal percorso ordinario compiuto dagli automezzi che si dirigono verso l'impianto."*;
 - la Strada Provinciale 122 è riferita come ambito extraurbano secondo il Codice della strada (a pag. 31 delle integrazioni) rilevando che la classificazione amministrativa delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti ai sensi dell'art. 2 dello stesso Codice della Strada;
 - viene effettuata un'analisi operativa relativamente ai carichi di rete sul solo tronco della via Casalanario e non anche sulla Strada Provinciale 122 / via dei Goti – via Brig. D'Anna;

- (da Google Maps) la Strada Provinciale 122 / via dei Goti – via Brig. D'Anna attraversa un tessuto urbano significativamente costruito e, nel caso, non è riferita la presenza o l'assenza di siti sensibili (ospedali, scuole ecc.) lungo tali viabilità;
- non sono chiaramente indicati i carichi di rete previsti nello scenario futuro (sommatoria dei volumi di traffico transitanti sulla rete viaria di interesse allo stato attuale e dei volumi di traffico prodotti a seguito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività con gli incrementi delle quantità dei rifiuti);
- **la relazione di Valutazione di Impatto acustico è carente in quanto:**
 - non è chiaro a quali operazioni simulate fanno riferimento i rilievi fonometrici effettuati, se ante opera o di progetto. Infatti non si comprende per i rilievi effettuati il 4.3.2013:
 - a quale ciclo/cicli produttivi sono relativi;
 - quali siano stati i macchinari e le attrezzature in funzione contemporaneamente;
 - a quali quantità di rifiuti trattati, in tonn/ora ed in tonnellate/giorno, facciano riferimento.
 - La valutazione:
 - non identifica la combinazione di lavorazioni più rumorose del ciclo/dei tre diversi cicli produttivi ed il relativo valore in db raggiunto dell'attività da realizzare ovvero il relativo valore raggiunto in db per le quantità di rifiuti da trattare (post operam);
 - non verifica l'incremento del rumore nell'area in esame dovuta all'incremento delle quantità di rifiuti trattati;
 - non considera l'impatto acustico dovuto all'incremento del numero di mezzi pesanti sulla viabilità circostante in relazione all'incremento delle quantità di Rifiuti trattate.
 - Si precisa che a pg. 7 della relazione Valutazione di Impatto acustico è riferito che: *“In ogni caso i valori rilevati e calcolati sono tali da rientrare abbondantemente nei limiti della classe II.”*.
- **la descrizione dell'impianto di fitodepurazione con tipologia a “flusso subsuperficiale verticale” (VF) è carente in quanto, dalla relazione tecnica allegata, si rileva che:**
 - non è chiarito se e dove avviene la disoleazione;
 - è assente qualsiasi descrizione del metodo di immissione dei reflui nell'area piantumata.
 - Tale sottoimpianto rappresenta una necessità in quanto, negli impianti VF, è fondamentale assicurare l'uniforme distribuzione del liquame e la discontinuità dell'immissione di reflui;
 - è assente qualsiasi descrizione del sistema di raccolta delle acque trattate che dovrebbe prevedere una tubazione o un sistema di tubazioni sul fondo del bacino adeguatamente pendente per favorire l'allontanamento dell'effluente;
 - manca l'indicazione del destino degli effluenti, fatta eccezione per una generica dichiarazione di “riutilizzo”.
 - Dall'analisi della “Guida Tecnica per la progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue urbane” redatta dall'ISPRA – manuale n. 81/2012 del Giugno 2012, non risulta la possibilità di un *“impianto a ciclo chiuso senza punto di scarico al suolo o in corpo idrico superficiale”* come riportato a pag. 21 delle integrazioni (risposta all'osservazione 7);
 - manca il piano di manutenzione dell'impianto che, si sottolinea, è in uso dal 2002 (vedi tab. 10 della “Guida Tecnica per la progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue urbane” redatta dall'ISPRA – manuale n. 81/2012 del Giugno 2012);
 - il dimensionamento per 35 Abitanti Equivalenti è insufficiente (vedi tab. 14 della “Guida Tecnica per la progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue urbane” redatta dall'ISPRA – manuale n. 81/2012 del Giugno 2012);
- **il sistema impiantistico delle rete drenante delle acque, delle vasche di prima pioggia e delle vasche di accumulo e del riutilizzo è sommariamente descritto permanendo la indeterminazione:**
 - delle vasche di accumulo neanche citate dalla relazione idraulica *“Calcolo delle portate e verifica di compatibilità idraulica dell'Alveo SANT' ALFONSO”* ma riportate nella tav. 2 Planimetria generale Rete adduzione acque ed impianti di trattamento;

- della modalità e dell'idoneità al riutilizzo delle acque depurate a valle dei trattamenti di depurazione che viene solo enunciato atteso peraltro che la efficacia della depurazione delle vasche di prima pioggia non è supportata né dalle relative schede tecniche delle vasche di prima pioggia né dalla presenza di pozzetti di ispezione a valle del trattamento atti al prelievo dell'acqua da sottoporre ad analisi per la determinazione degli eventuali analiti presenti anche in relazione dell'esistenza, in tav.1 di un SILO contenente additivi (SILO ADDITIVI)
- circa l'esistenza o meno ad oggi della vasca volano, unitamente alla tubazione di scarico nell'alveo del S. Alfonso, nonché delle dimensioni della vasca volano stessa atteso che nella relazione idraulica "Calcolo delle portate e verifica di compatibilità idraulica dell'Alveo SANT' ALFONSO" a pag. 3, la vasca volano è riportata come avente dimensione di m 3,00 x m 8,00 e capacità di mc 70,00 mentre nella stessa relazione idraulica a pag. 5 la vasca volano è riferita di capacità di circa 52 mc, con dimensioni in pianta di 3,60 m x 4,80m x h3,0m.
- Ulteriormente si rileva che **l'intervento proposto, prevedente l'uso industriale e nuova edificazione sempre ad uso industriale, non è coerente con la zona E4 di P.R.G.**

In tale zona E4 è infatti consentita la realizzazione di indispensabili strade interpoderali, di rifacimenti dei muri di sostegno (a condizione), la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti (a condizione), la nuova edilizia rurale nel rispetto di indice di fabbricabilità fondiario; è comunque presente un parere favorevole del Comune di Angri del 27.04.2007 prot. 2522 " per il trattamento di rifiuti non pericolosi a "condizione" attinente all'impianto preesistente.

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 487510 del 14.07.2014, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 16.06.2014 così come sopra riportato;
- b. che non sono state presentate osservazioni da parte del proponente;
- c. che la Ditta D'Antuono srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 27.06.2011, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO: di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 2/2010;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n.12/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore ing. Carelli, ing. De Pascale, dott.ssa Petillo, dott. Prisco.

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 16.06.2014, il progetto "impianto di frantumazione e vagliatura inerti lapidei di riciclo e per la produzione di manufatti in cemento" da realizzarsi in Via Casalanario n. 93 nel Comune di Angri (SA), proposto dalla Ditta D'Antuono srl , con sede in Angri (SA) in Via Casalanario 93, per i seguenti motivi:
 - **relativamente al rischio idrogeologico di cui al Piano Stralcio del Bacino del Sarno per l'assetto idrogeologico P.S.A.I.**, non è adeguatamente contestualizzato, con particolare riferimento all'ampliamento dell'opificio industriale, quale impianto di recupero rifiuti, secondo gli articoli delle Norme di Attuazione riguardanti gli interventi consentiti, puntualmente e complessivamente, dalla carta del rischio frana, dalla carta del rischio idraulico e dalla carta fluviale.
 - **non è stata considerata la inclusione o la esclusione in siti potenzialmente inquinati**, rilevando che un sito in Ditta Eredi D'Antuono ricade in Tabella 4.5 - Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nel SIN "Bacino Idrografico del fiume Sarno"(CSPC SIN) del Piano Regionale di Bonifica di cui alla Delibera di Giunta Regionale 129 del 2013.
 - **non è definito univocamente se l'impianto in argomento sia un impianto unico o se trattasi di un impianto a cui si affianca, a valle del trattamento dei rifiuti, (anche se con tre diversi flussi di trattamento) un impianto di produzione di manufatti.**

Infatti un impianto di recupero rifiuti deve trattare i rifiuti secondo le operazioni R di cui al D.lgs. 152/06 smi, al fine di originare dal rifiuto delle sostanze e/o "Materie prime seconde" da poter utilizzare in sostituzione delle materie prime per la realizzazione di prodotti.

Nel caso in argomento non è riscontrabile se i tre cicli produttivi delle tre macrotipologie di rifiuto trattate originino sostanze che possono essere identificate come rifiuto cessato e/o materie prime seconde o ancora se i citati manufatti per l'edilizia, qualora trattasi di impianto unico, siano essi stessi rifiuto cessato.

In entrambi i casi trova applicazione l'art.184 – ter del D.lgs. 152/06 smi, il quale statuisce che i rifiuti cessano di essere tali:

- quando sono sottoposti a recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,
- quando soddisfino dei "criteri specifici" da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
 - esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Atteso che i criteri specifici non sono stati ancora adottati, nelle more dell'adozione continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998 smi, ai sensi dello stesso art. 184 – ter , comma 3.

Nel merito si rileva che dalla relazione integrativa 2013, e relative tabelle allegate, non è definito:

- se le materie derivanti dai tre flussi a monte del "Miscelatore" o i manufatti a valle dello stesso "Miscelatore", diano origine a sostanze o ad oggetti di cui al comma 1, art.184 – ter del D.lgs. 152/06 smi, con particolare riferimento al punto c) e cioè la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- se il recupero dei rifiuti avviene nel rispetto delle disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998 con particolare riferimento allegato 1 sub allegato 1 relativamente:
 - alla tipologia di rifiuti
 - alla provenienza dei rifiuti;
 - alle caratteristiche del rifiuto;
 - alle attività di recupero;
 - alle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti dalle operazioni.

- **non è definita univocamente la quantità massima stoccabile annua di rifiuti** in quanto si rileva che mentre la quantità massima stoccabile annua è indicata in 198.722 t/anno ed in 830.390 mc/anno dalla relazione integrativa 2013 e dalle tabelle 4 e 5, dalle tabelle relative alle sei tipologie dei manufatti (da ottenere per il ciclo/cicli produttivi e riportanti le tipologie di rifiuti, le quantità di rifiuti da avviare al recupero nonché le quantità di rifiuti massime stoccabile), la somma delle quantità massima stoccabile annuale risulta pari a 654.851,00 t/anno ed a 1.791.215 mc/anno.
- **non è definita univocamente la quantità di rifiuti da avviare al recupero** in quanto si rileva che mentre la quantità da avviare al recupero è indicata in 36.740,00 t/anno ed in 167,04 t/giorno dalla relazione integrativa 2013 e dalle tabelle 4 e 5, dalle tabelle relative alle sei tipologie dei manufatti (da ottenere per il ciclo/cicli produttivi e riportanti le tipologie di rifiuti, le quantità di rifiuti da avviare al recupero nonché le quantità di rifiuti massime stoccabile), la somma delle Quantità da avviare a recupero è pari a 102.456,40 t/anno ed a 523,02 t/giorno.
- **non è definibile la possibilità di trattamento da parte dell'impianto o degli impianti delle 167 t/giorno di rifiuti (o delle 523,02 t/giorno secondo le tabelle dei 6 manufatti)** atteso che non sono allegate le schede indicanti le relative potenzialità di trattamento delle diverse macchine impiegate nel ciclo produttivo e/o cicli produttivi;
- **non sono definiti univocamente i settori di gestione dei rifiuti in quanto non perimetrati, mediante idonea campitura, e non quantizzate le relative superfici** rilevando che la tav. 1:
 - non riporta la delimitazione delle superfici dei settori ma un' indicazione di massima di tali superfici mediante le diciture: "pesa, settore di conferimento, settore Messa in Riserva (in due aree distinte) settore per il deposito temporaneo rifiuti prodotti della lavorazione, settore lavorazione, settore stoccaggio Materie Prime seconde recuperate dal processo, Blocchiera e Settore asciugatura prodotti finiti";
 - riporta, all'intorno del Settore di Lavorazione, altre aree non univocamente inquadrabili in relazione alla gestione dei rifiuti e non quantizzate in termini di superfici e di volumi, indicate in legenda come: Silo Mat. Diametro 20 – 30, Box stoccaggio inerti, Box stoccaggio inerti ed impurità, vasche stoccaggio a- b- c- d – e, Box stoccaggio sabbia lavata, Vasca di sedimentazione, Silo decantatore, Box accumulo limo, Silo materiali Plastici, Vasca Alimen. Materiali palabili, vasc. interrata per rifiuti liquidi con pompa tritratrice;
- **non sono state fornite informazioni relative al traffico veicolare indotto dalla presenza dell'impianto a seguito dell'incremento dei rifiuti da trattare e dei "manufatti in uscita" ma bensì solo sul numero di automezzi relativi all'impianto oggi autorizzato.**

Ulteriormente non è possibile fare alcuna considerazione sul numero di autoveicoli trasporto merci in relazione alla quantità giornaliera dei rifiuti recuperabile sia essa pari a 167 t/giorno come dichiarata o sia essa pari a 523,02 t/giorno secondo le tabelle dei 6 manufatti ed alla quantità di Rifiuti da sottoporre alla Messa in Riserva sia essa pari a 198.722 tonnellate/ annue come dichiarato o pari alle 654.851,00 tonnellate /annue secondo le tabelle dei 6 manufatti, in quanto non vengono riferite le capacità di carico sia degli autotreni che dei furgoncini Daily da utilizzare;

- **non sono chiare le informazioni relative alla viabilità esistente con indicazione dei percorsi che collegano la sede dell'attività ai principali nodi stradali ed autostradali in quanto:**
 - (da Google Maps) la indicata Strada Provinciale 122 parrebbe coincidere con le viabilità via dei Goti – via Brig. D'Anna, in contraddizione con quanto riportato nella integrazione 2013 da cui si evince: *"Tali strade non sono interessate in alcun modo dal percorso ordinario compiuto dagli automezzi che si dirigono verso l'impianto."*;
 - la Strada Provinciale 122 è riferita come ambito extraurbano secondo il Codice della strada (a pag. 31 delle integrazioni) rilevando che la classificazione amministrativa delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti ai sensi dell'art. 2 dello stesso Codice della Strada;
 - viene effettuata un'analisi operativa relativamente ai carichi di rete sul solo tronco della via Casalanario e non anche sulla Strada Provinciale 122 / via dei Goti – via Brig. D'Anna;

- (da Google Maps) la Strada Provinciale 122 / via dei Goti – via Brig. D'Anna attraversa un tessuto urbano significativamente costruito e, nel caso, non è riferita la presenza o l'assenza di siti sensibili (ospedali, scuole ecc.) lungo tali viabilità;
- non sono chiaramente indicati i carichi di rete previsti nello scenario futuro (sommatoria dei volumi di traffico transitanti sulla rete viaria di interesse allo stato attuale e dei volumi di traffico prodotti a seguito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività con gli incrementi delle quantità dei rifiuti);
- **la relazione di Valutazione di Impatto acustico è carente in quanto:**
 - non è chiaro a quali operazioni simulate fanno riferimento i rilievi fonometrici effettuati, se ante opera o di progetto. Infatti non si comprende per i rilievi effettuati il 4.3.2013:
 - a quale ciclo/cicli produttivi sono relativi;
 - quali siano stati i macchinari e le attrezzature in funzione contemporaneamente;
 - a quali quantità di rifiuti trattati, in tonn/ora ed in tonnellate/giorno, facciano riferimento.
 - La valutazione:
 - non identifica la combinazione di lavorazioni più rumorose del ciclo/dei tre diversi cicli produttivi ed il relativo valore in db raggiunto dell'attività da realizzare ovvero il relativo valore raggiunto in db per le quantità di rifiuti da trattare (post operam);
 - non verifica l'incremento del rumore nell'area in esame dovuta all'incremento delle quantità di rifiuti trattati;
 - non considera l'impatto acustico dovuto all'incremento del numero di mezzi pesanti sulla viabilità circostante in relazione all'incremento delle quantità di Rifiuti trattate.
 - Si precisa che a pg. 7 della relazione Valutazione di Impatto acustico è riferito che: *“ In ogni caso i valori rilevati e calcolati sono tali da rientrare abbondantemente nei limiti della classe II.”.*
- **la descrizione dell'impianto di fitodepurazione con tipologia a “flusso subsuperficiale verticale” (VF) è carente in quanto, dalla relazione tecnica allegata, si rileva che:**
 - non è chiarito se e dove avviene la disoleazione;
 - è assente qualsiasi descrizione del metodo di immissione dei reflui nell'area piantumata.
 - Tale sottoimpianto rappresenta una necessità in quanto, negli impianti VF, è fondamentale assicurare l'uniforme distribuzione del liquame e la discontinuità dell'immissione di reflui;
 - è assente qualsiasi descrizione del sistema di raccolta delle acque trattate che dovrebbe prevedere una tubazione o un sistema di tubazioni sul fondo del bacino adeguatamente pendente per favorire l'allontanamento dell'effluente;
 - manca l'indicazione del destino degli effluenti, fatta eccezione per una generica dichiarazione di “riutilizzo”.
 - Dall'analisi della “Guida Tecnica per la progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue urbane” redatta dall'ISPRA – manuale n. 81/2012 del Giugno 2012, non risulta la possibilità di un *“impianto a ciclo chiuso senza punto di scarico al suolo o in corpo idrico superficiale”* come riportato a pag. 21 delle integrazioni (risposta all'osservazione 7);
 - manca il piano di manutenzione dell'impianto che, si sottolinea, è in uso dal 2002 (vedi tab. 10 della “Guida Tecnica per la progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue urbane” redatta dall'ISPRA – manuale n. 81/2012 del Giugno 2012);
 - il dimensionamento per 35 Abitanti Equivalenti è insufficiente (vedi tab. 14 della “Guida Tecnica per la progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue urbane” redatta dall'ISPRA – manuale n. 81/2012 del Giugno 2012);
- **il sistema impiantistico delle rete drenante delle acque, delle vasche di prima pioggia e delle vasche di accumulo e del riutilizzo è sommariamente descritto permanendo la indeterminazione:**
 - delle vasche di accumulo neanche citate dalla relazione idraulica *“Calcolo delle portate e verifica di compatibilità idraulica dell'Alveo SANT' ALFONSO”* ma riportate nella tav. 2 Planimetria generale Rete adduzione acque ed impianti di trattamento;

- della modalità e dell'idoneità al riutilizzo delle acque depurate a valle dei trattamenti di depurazione che viene solo enunciato atteso peraltro che la efficacia della depurazione delle vasche di prima pioggia non è supportata né dalle relative schede tecniche delle vasche di prima pioggia né dalla presenza di pozzetti di ispezione a valle del trattamento atti al prelievo dell'acqua da sottoporre ad analisi per la determinazione degli eventuali analiti presenti anche in relazione dell'esistenza, in tav.1 di un SILO contenente additivi (SILO ADDITIVI)
- circa l'esistenza o meno ad oggi della vasca volano, unitamente alla tubazione di scarico nell'alveo del S. Alfonso, nonché delle dimensioni della vasca volano stessa atteso che nella relazione idraulica "Calcolo delle portate e verifica di compatibilità idraulica dell'Alveo SANT' ALFONSO" a pag. 3, la vasca volano è riportata come avente dimensione di m 3,00 x m 8,00 e capacità di mc 70,00 mentre nella stessa relazione idraulica a pag. 5 la vasca volano è riferita di capacità di circa 52 mc, con dimensioni in pianta di 3,60 m x 4,80m x h3,0m.
- Ulteriormente si rileva che **l'intervento proposto, prevedente l' uso industriale e nuova edificazione sempre ad uso industriale, non è coerente con la zona E4 di P.R.G.**

In tale zona E4 è infatti consentita la realizzazione di indispensabili strade interpoderali, di rifacimenti dei muri di sostegno (a condizione), la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti (a condizione), la nuova edilizia rurale nel rispetto di indice di fabbricabilità fondiario; è comunque presente un parere favorevole del Comune di Angri del 27.04.2007 prot. 2522 " per il trattamento di rifiuti non pericolosi a "condizione" attinente all'impianto preesistente.

2. DI trasmettere il presente atto:

- al proponente;
- all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce